

2°) a corrispondere contestualmente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a corrispettivo di quanto sopra le somme di £ 20.000 una tantum obbligandosi altresì ad assumere in perpetuo la manutenzione e la sorveglianza dell'intercapedine di cui al precedente n. 1;

3°) a consentire contestualmente all'I. C. C. S. I., ora per allora di sopraelevare il proprio fabbricato fissa e raggiungere nel cortile di cui al precedente n. 1 altre di analoghe a quelle del fabbricato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

4°) a concordare nello stipulando contratto tutte le norme, modalità e condizioni, sia tecniche che giuridiche, relative ai lavori di cui sopra ed al regolamento dei reciproci rapporti inserendo nel contratto stesso le clausole che riterranno opportune e necessarie;

5°) a procedere alla migliore identificazione anche catastale degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane approvando anche le piante e planimetrie che riterranno opportuno di allegare allo stipulando contratto;

6°) ad autorizzare la costituzione delle servitù che deriveranno agli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale del